

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 4 - Abrogato	3
Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali	3
Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 7 – Accertamento con adesione	4
Art. 8 – Attività di controllo e rimborsi	4
Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo	4
Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento	4

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni (tra cui il D.L. 16/2012 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché tutto quanto già espressamente previsto nel Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. In sede di prima applicazione i valori di cui al presente articolo sono quelli risultanti nell'allegato prospetto.

Art. 4 - Abrogato

Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi del D.lgs.218/1997, nel comune di Roverbella si applica l'istituto dell'accertamento con adesione con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Art. 8 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'attività di controllo e di rimborso è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1 commi dal 161 al 171 della Legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota pari al 5% delle somme effettivamente incassate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione e accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 10 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.